



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione I Penale

Composta dai Magistrati:

- | | | |
|----------|---------------------|-----------------------|
| 1. Dott. | Paolo Enrico Carfi' | Presidente |
| 2. Dott. | Maria Greca Zoncu | Consigliere |
| 3. Dott. | Alessandra Simion | Consigliere
- EST. |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
nel procedimento penale

nei confronti di

A)

Attualmente LIBERO *presente*

- con domicilio eletto in
presso il difensore

difeso dall' A) Avv. **TOMASINELLI ENZO** di FIDUCIA del foro
di MILANO, *presente*

N.
MOD. 2/A/SG
N. 3237/23
.....
della Sentenza

002855 / 2022
del Reg. gen.le. App.

019754 / 2020
del Reg. notizie di reato

U D I E N Z A
del giorno

14/04/2023

Depositata
in Cancelleria

il 27/04/23

Il Cancelliere

Estratto esecutivo a

Procura Generale di

Proc. Rep. presso il Trib. di

Il

Ufficio Corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

il

Estratto art. 15/27 D.M. 334 e
P.M. c/o Trib. di

il

Il Cancelliere

Redatt a scheda

il

Il Cancelliere

A P P E L L A N T E

imputato Pubblico Ministero parte civile
 Procuratore Generale responsabile civile

avverso la sentenza pronunciata dal Gip presso Tribunale di MILANO,

numero del per il seguente reato:

A)

- Art. 7 C1 DL 2019 / 4 commesso in data luogo:

In esito all'odierna udienza dibattimentale/camerale

Sentito il Relatore Magistrato, dott. Alessandra Simion ;

data la parola a __ imputat__ se present__;

sentito il Procuratore Generale, dott. Giuseppe De Benedetto;

sentiti i Difensori, Avv.ti come da intestazione ;

i quali concludono come da verbale d'udienza.



IMPUTAZIONE

del reato p. e p. dall'art. 7 comma 1 D.L. n. 4/2019 (L. 18/03/2019 n. 26), perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3 del medesimo D.L., ometteva di indicare informazioni dovute circa le attività lavorative effettivamente esercitate percependo in tal modo un beneficio economico non spettante di euro 10.170,00 complessivi. In particolare, presentava domanda di reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare l'attività lavorativa svolta negli anni 2018 e 2019 presso

Commesso in

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sentenza impugnata

Con sentenza emessa il 23.2.2022, il GIP presso il Tribunale di Milano ha ritenuto responsabile del reato a lei ascritto ex art. 7 comma 1 D.L. n. 4/2019 (L. 18/03/2019 n. 26) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ridotta la pena per il rito, l'ha condannata alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione (pena base, anni 2 di reclusione; ridotta per le attenuanti generiche ad anni 1 e mesi 4 di reclusione; ridotta per il rito a mesi 10 e giorni 20 di reclusione).

Ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Questo, in sintesi, il materiale probatorio sul quale il giudice ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputata:

comunicazione di notizia di reato redatta dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, Gruppo di Milano, il 13.7.2020, dalla quale emerge che in data 13.7.2020 gli operanti, nel corso di un controllo presso il _____, riscontravano la presenza dell'imputata in qualità di lavoratrice "in nero" e accertavano che la donna percepiva il reddito di cittadinanza. In particolare, l'imputata aveva presentato domanda per il reddito di cittadinanza in data 23.6.2019 ed aveva percepito da luglio 2019 a giugno 2020 la somma complessiva di euro 10.170,00;

dichiarazioni rese in sede il 3.7.2020 e in sede di spontanee dichiarazioni all'udienza del 27.10.2021 dall'imputata _____, la quale in un primo tempo riferiva di lavorare "in nero" nel

dal 2018 e di avere ripreso solo recentemente a lavorarvi in modo continuativo, dopo una lunga interruzione dovuta all'emergenza pandemica. In udienza affermava altresì di vivere in Italia da 20 anni e che prima dell'emergenza sanitaria svolgeva mansioni del tutto saltuarie;



dichiarazioni rese in sede di s.i.t il 3.7.2020 da _____ e _____, colleghi di lavoro dell'imputata al _____, i quali riferivano che dal 2018 l'imputata lavorava continuativamente e a tempo pieno;

memoria difensiva del 12.11.2021, nella quale la difesa sosteneva che le dichiarazioni rese dall'imputata ai Carabinieri erano da ricondursi alla sua scarsa comprensione della lingua italiana e che in ogni caso la donna aveva agito a causa della propria situazione di difficoltà economica;

estratti conto della Carta Postepay Evolution dell'imputata, relativi al periodo tra gennaio 2020 e ottobre 2021, dal quale emerge la scarsità di movimenti di denaro effettuati dalla donna in quel periodo.

Motivi di appello

Con atto di appello tempestivamente proposto si chiede in principalità l'assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste sulla scorta delle dichiarazioni della donna la quale in udienza ha riferito di avere lavorato continuativamente presso _____ solo da aprile a giugno 2018. A parere della difesa, le dichiarazioni rese il 3.7.2020 ai Carabinieri sono frutto della sua scarsa comprensione della lingua italiana, e d'altronde l'assenza di introiti durante il periodo di percepimento del reddito di cittadinanza risulta comprovata dagli estratti conto prodotti dalla difesa. In essi, infatti, ben si nota come la donna non riceveva accrediti compatibili con uno stipendio; né coglie nel segno quanto affermato dal giudice di prime cure per cui lo stipendio sarebbe stato versato in contanti, giacché in ogni caso non si comprende perché la donna non versasse il denaro che riceveva in contanti sulla Carta Postepay.

In subordine, si chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato per sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità o della causa di esclusione della colpevolezza dell'inesigibilità della condotta o ancora per forza maggiore. La donna, infatti, si trovava nella necessità di fronteggiare l'indigenza e in particolare di mantenere la figlia minore, trovandosi in una situazione di difficoltà economica acuita dal disinteresse dell'ex compagno per il mantenimento della figlia e dalla crisi pandemica.

In ulteriore subordine, si chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato per errore di diritto su legge extrapenale. A detta della difesa, l'imputata non conosceva al tempo dei fatti la disciplina sul reddito di cittadinanza e versava quindi in una condizione di ignoranza incompatibile con il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

In ulteriore subordine, si chiede la riqualificazione del fatto nella fattispecie attenuata di cui all'art. 7 c. 2 D.L. 4/2019 (con conseguente riduzione della pena e concessione dei benefici di legge), giacché la donna al più avrebbe dovuto comunicare che nel 2020 aveva ripreso a lavorare continuativamente.

In estremo subordine, si chiede la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, alla



luce dell'incensuratezza dell'imputata, che si trova regolarmente sul territorio italiano. Il diniego del beneficio, peraltro, risulta irragionevole alla luce della concessione della sospensione condizionale della pena e non è stato in alcun modo motivato dal giudice di prime cure.

In sede di motivi aggiunti, pervenuti in data 11.3.2023, la difesa chiede l'assoluzione dell'imputata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, alla luce dell'intervenuta abrogazione dell'intera disciplina concernente il reddito di cittadinanza, incluso l'art. 7 D.L. 4/2019, a far data dal 1.1.2024 tramite l'entrata in vigore della legge di bilancio. In subordine, la difesa chiede poi di sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 c. 318 L. 197/2022 per violazione degli artt. 3 e 117 c. 1 Cost (in relazione agli artt. 7 CEDU e 49 CDFUE), in quanto la legge di bilancio 2023 ha differito l'abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza alla data del 1.1.2024, derogando in tal modo al principio di retroattività della *lex mitior* in violazione dei parametri di uguaglianza/ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

L'udienza di appello

All'odierna udienza, il Procuratore Generale chiedeva la conferma della sentenza di primo grado e il difensore dell'imputato insisteva per l'accoglimento dei motivi di appello.

La Corte deliberava in camera di consiglio e dava lettura del dispositivo in udienza.

Decisione

Ritiene la Corte che i motivi di doglianza della difesa siano parzialmente fondati e che dunque l'impugnata sentenza vada parzialmente riformata concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

I motivi d'appello nel merito ripropongono, senza alcun significativo elemento di novità, le tesi difensive già sottoposte al vaglio del primo giudice e da quest'ultimo disattese all'esito di una analitica disamina del materiale probatorio, effettuata con motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali e rispondente a criteri di logica. Alla luce della costante giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. Sez II, nr. 1362 del 5.12.2002; Cass. Sez. III, nr. 3162 del 23.1.2003; Cass. Sez. II, nr. 5606 del 10.1.2007) si ritiene dunque pienamente legittimo ad illustrazione delle ragioni sulle quali si fonda la presente decisione richiamare integralmente la motivazione della sentenza appellata in quanto del tutto condivisibile sia sotto il profilo della ricostruzione dei fatti sia per quanto attiene alle valutazioni e alle conseguenti conclusioni circa la sussistenza della prova e la conseguente affermazione della responsabilità dell'imputato.

Ciò premesso si formulano le seguenti osservazioni e integrazioni.



Non è accoglibile il primo motivo di gravame alla luce delle dichiarazioni dei colleghi di lavoro dell'imputata, in particolare di _____, la quale sentita il 3.7.2020, nell'immediatezza del controllo, ha affermato chiaramente che l'imputata era impiegata continuativamente e lavorava nel bar a tempo pieno fin dal 2018 (“...insieme a me lavorano altri due ragazzi: _____ [...] e _____ che lavora da circa due anni, ovvero poco tempo dopo che ho iniziato a lavorare presso _____ . Quest'ultima svolge le mie stesse mansioni a tempo pieno”). La stessa imputata, peraltro, nell'immediatezza del controllo, a luglio 2020, ha affermato di lavorare presso _____ da 2 anni, per poi riferire in sede di udienza di avervi lavorato solo da aprile a giugno 2018 e aver poi ripreso dopo la pandemia da Covid-19, a giugno 2020. Le sue iniziali dichiarazioni appaiono tuttavia connotate da particolare spontaneità e la loro attendibilità non può in alcun modo essere scalfita sulla base delle asserite difficoltà linguistiche della donna: quest'ultima, al contrario, come dalla stessa riferito, vive in Italia da più di 20 anni e in udienza ha dato prova di esprimersi chiaramente in lingua italiana e di comprendere senza incertezze le domande che le venivano rivolte.

Non rilevano poi i dati ricavabili dall'estratto-conto relativo alla Carta Postepay Evolution dell'imputata, non solo perché esso si riferisce a un'epoca successiva alla commissione del reato e al percepimento del reddito di cittadinanza, ma anche perché – come già correttamente affermato dal giudice di prime cure e come d'altronde riferito sia da _____ che da _____ – lo stipendio era versato ai lavoratori “in nero” direttamente in contanti, e dunque ben comprensibilmente esso non appare nella movimentazione del conto.

Parimenti non può trovare accoglimento il secondo motivo di gravame, giacché la condizione personale dell'imputata non integra gli estremi dello stato di necessità né dell'inesigibilità della condotta né, infine, della forza maggiore, non configurandosi infatti un'assoluta impossibilità di trovare mezzi leciti per mantenere sé stessa e la figlia ma al più una mera difficoltà economica dovuta solo in minima in parte alla pandemia intervenuta dopo che l'imputata aveva già trovato lavoro.

Non coglie nel segno neppure il terzo motivo di gravame; la disciplina del reddito di cittadinanza contenuta nella l. 26/2019 e nei relativi decreti attuativi ha natura di norma extrapenale integratrice del precetto, e dunque l'errore su di essa – cui è equiparata l'ignoranza – scusa solo nei limiti di cui all'art. 5 c.p. come interpretato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 364/1988. Tale ignoranza scusa dunque solo se inevitabile e, nel caso di specie, non può dirsi inevitabile l'ignoranza dell'imputata, che consapevolmente si era attivata per richiedere il beneficio presso l'amministrazione competente, e dunque era nella condizione di informarsi circa i requisiti per accedere allo stesso. La donna peraltro ha compilato la domanda per il beneficio in modo completo e conforme alle richieste, mostrando così di sapersi orientare nella burocrazia amministrativa, e consapevolmente omettendo un'informazione richiesta dalla modulistica e all'evidenza rilevante per la concessione del beneficio. In quella sede, l'imputata non si è limitata a omettere la risposta circa la propria occupazione lavorativa, ma ha barrato la casella “non occupato”, integrando così l'elemento tipico del reato, con una condotta idonea a escludere la sua buona fede.



Corte d'Appello di Milano

RGA 2855/22

Non si può dunque giungere a una pronuncia di assoluzione dell'imputata, neppure sulla base di quanto da ultimo allegato dalla difesa in sede di motivi nuovi. Quanto in particolare al motivo concernente la richiesta di assoluzione dell'imputata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, è opportuno sottolineare come la legge di bilancio 2023, la cui entrata in vigore è comunque differita al 1.1.2024, abbia sì espunto la normativa concernente il reddito di cittadinanza ma non abbia abrogato i reati ad esso connessi. Il riferimento operato dalla difesa all'art. 2 e al principio di retroattività della *lex mitior* è pertanto del tutto ultroneo e non merita accoglimento.

Non è poi possibile riqualificare il reato nella fattispecie attenuata di cui al comma 2 dell'art. 7 D.L. n. 4/2019, giacché l'imputata non ha ottenuto regolarmente il beneficio per poi omettere di informare l'amministrazione sul mutamento delle proprie condizioni reddituali, ma ha omesso del tutto di riferire la propria posizione di lavoratrice dipendente, benché irregolare, al momento di presentazione della domanda, a giugno 2019, realizzando così la condotta di cui al comma 1 della indicata legge.

È accoglibile invece l'ultimo motivo di doglianza, relativo alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. L'incensuratezza dell'imputata, il buon comportamento processuale e la parziale ammissione dei fatti portano alla riforma parziale della sentenza impugnata – che per il resto si conferma – mediante la concessione anche del predetto beneficio.

PQM

Visto l'art. 605 c.p.p.

IN PARZIALE RIFORMA

della sentenza emessa in data 23.2.2022 dal Gip presso il Tribunale di Milano nei confronti dell'appellante

CONCEDE

il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

Milano, il 14.4.2023

Il Presidente

Dott. Paolo Enrico Carfi

Il consigliere estensore

Dott.ssa Alessandra Simion